

*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna

Prot. n. 682/A35

Bologna, 4 febbraio 2014

**Contratto per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna -Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna – CIG ZF30D53585**

In esecuzione alla determina pari numero di protocollo e data, si conviene e si stipula quanto segue

Tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna- Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna con sede legale in Bologna via de' Castagnoli n. 1 - 40126 Bologna C.F. 80071250379, nella persona della Dirigente dott.ssa Maria Luisa Martinez

e

la Dr.ssa Manuela Rosalba Rossi medico chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro- C.F. RSSMLR58M57A944K con sede legale in Bologna via Malvolta 7/2° di seguito denominato "medico competente"

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto del Contratto**

Il Committente affida al Medico competente la sorveglianza sanitaria per il personale dipendente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

**Art. 2 – Obblighi del Medico competente**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa;
- B) accertamenti periodici per controllare la persistenza dello stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza,
- effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP,
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza.

## Art. 2 Impegni del datore di lavoro

Il datore di lavoro, per quanto di sua competenza, provvederà

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Ufficio Scolastico attraverso la comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente l'elenco del personale in servizio e all'aggiornamento dello stesso,
- c) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- d) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente nei tempi dovuti.

## Art. 2 – Durata del contratto

La durata del contratto è di mesi 36 decorrenti dalla stipula dello stesso.

## Art. 3 – Compensi

Il Committente, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal medico competente, si impegna a corrispondere i compensi spettanti secondo l'offerta presentata, che fa parte integrante del presente contratto.

## Art. 4 – Obblighi e penalità

In caso di inadempienza da parte del Medico competente nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolta dalla Contraente medesima.

## Art. 5 – Diritto di recesso

Ai sensi della normativa vigente il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al prestatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per i servizi non ancora eseguiti i parametri Consip risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il prestatore non acconsenta alla rinegoziazione.


## Art. 7 - Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Bologna.

Per quanto non indicato si fa riferimento al codice dei contratti decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Luisa Martinez



Dr.ssa Manuela Rosalba Rossi

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro



		<b>Servizio Risorse Finanziarie</b>	
Responsabile:	Maria Alda Veneziano	Tel. 051/37.85.230	
Referenti:	Tiziana Ferranti	Tel. 051/37.85.238	
	Rita Mastrangelo	Tel. 051/37.85.292	
		Fax 051/37.85.234 e-mail: <a href="mailto:ragbil@istruzioneer.it">ragbil@istruzioneer.it</a>	